

Normativa sulle emissioni odorigene: aspetti giuridici

Avv. Marina Zalin
Studio Butti and Partners

Segui la pagina di B&P Avvocati 

AVV. MARINA ZALIN



marina.zalin@buttiandpartners.com

www.buttiandpartners.com

Dopo aver collaborato con lo studio a partire dal 1998, Marina Zalin è divenuta partner di B&P Avvocati nel 2002.

E' dottore di ricerca in Diritto Penale Italiano e Comparato, con tesi discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, e collaboratore alle Cattedre di Diritto penale e di Legislazione minorile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, presso la quale è stata anche titolare di assegni di ricerca. E' stata docente in corsi post-universitari organizzati dall'Università di Padova.

Si occupa di diritto penale, con particolare riferimento ai reati ambientali, a quelli in materia di sicurezza e più in generale ai reati connessi alla gestione delle imprese. All'interno dello Studio, segue principalmente il contenzioso penale, nonché la consulenza stragiudiziale in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001), di sicurezza sul lavoro e di redazione delle deleghe di funzioni e responsabilità all'interno delle società.

In materia di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro è autore di volumi e articoli ed è stata relatore in numerosi seminari e convegni.

Il Rapporto 2013 dedicato al Sud, redatto dalla Rivista Top Legal, la ha individuata tra i professionisti del mercato con riconoscimento diffuso nei settori ambientale e penale.

*Il **Rapporto 2014** dedicato al Triveneto, redatto dalla Rivista Top Legal, la ha individuato tra i professionisti con riconoscimento focalizzato nei settori ambientale, contenzioso e penale commerciale.*



Avvocati
Butti Peres Zalin
& Partners

EMISSIONI ODORIGENE: UNA PROBLEMATICACOMPLESSA

- **incertezza** sia della percezione odorigena sia dell' accertamento tecnico e giuridico
 - **limiti e rilevamento** delle emissioni odorigene
 - **difficoltà tecnica** di attuare interventi risolutivi per la riduzione degli odori
- aree industriali sorte in maniera isolata sono oggi circondate da **insediamenti abitativi**
 - **Disciplina frammentaria e non coordinata** delle emissioni in atmosfera:

Grande incertezza nella prassi, anche giudiziale

- **1° FASE NORMATIVA (1942-2017)**

l'approccio della giurisprudenza civile e penale al tema delle emissioni odorigene derivanti dall'attività produttiva

- **2° FASE NORMATIVA (2017-OGGI)**

l'impatto della riforma legislativa del 2017
con l'introduzione dell'art. 272 *bis* nel Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006)

1° FASE NORMATIVA (1942-2017)

IL CONCETTO DI NORMALE TOLLERABILITÀ

ART. 844 COD.CIV.

(Immissioni)

«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

*Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve **contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà**. Può tener conto della priorità di un determinato uso»*

I principi giurisprudenziali:

1. Il **superamento dei limiti autorizzativi** costituisce violazione della normale tollerabilità;
2. Il rispetto dei limiti autorizzativi **non rende automaticamente tollerabile l'immissione** (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 27354/2018; conf. Ord. n. 6906/2019) → interesse tutelato è diverso;
3. Le esigenze della produzione **non possono mai azzerare** completamente le ragioni di chi subisce le emissioni (Cass. Civ. n. 8094/2014);
4. Pregiudizio alla salute medicalmente accertato, ma anche **grave compromissione delle abitudini di vita quotidiana** (Cass. Civ. n. 23754/2018)

Due strumenti di tutela:

TUTELA RISARCITORIA
(ART. 2043 Cod. Civ.)

TUTELA INIBITORIA
(ART. 700 C.P.C)

LE EMISSIONI ODORIGENE POSSONO AVERE RILEVANZA PENALE?

È possibile ricondurre le emissioni odorigene all'art. 674 c.p. sul getto pericoloso di cose?

«**Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti**, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206»

Pena risibile

Reato istantaneo

Carenza normativa

PROBLEMA: EMISSIONI PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUTORIZZATA

Sul punto, la Cassazione penale 27 luglio 2023, n. 32741 ribadisce che occorre distinguere:

- (a) le emissioni effettuate **in assenza di autorizzazione**, perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta devono essere valutate secondo un criterio di «stretta tollerabilità»
- (b) diversamente, **in presenza di autorizzazioni, e senza superamento dei limiti di queste**, si deve fare riferimento alla normale tollerabilità delle persone (art. 844 del codice civile)

In questo caso, una **responsabilità** potrà comunque sussistere solo **qualora sia dimostrato che l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili** per abbattere ulteriormente l'impatto sulla realtà esterna.

Centralità delle **BAT** e dell'approccio di continuo miglioramento
(verificato dal giudice con CTU)

DAL 2015: INQUINAMENTO AMBIENTALE?

Art. 452-bis c.p.

*E' punito con la **reclusione da due a sei anni** e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona **una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili** [...] delle acque o dell'**aria**, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo*

Un caso ancora isolato in materia di emissioni odorigene: Cass. pen., sez. III, sent. n. 10928 del 13.3.2019 per lo sprigionamento di *intensi fumi tossici* derivanti dalla combustione di rifiuti urbani speciali e pericolosi

2° FASE NORMATIVA (2017-OGGI)

- **STORICAMENTE**: linee guida regionali e/o direttive tecniche sul tema, seguite dalle autorità in fase di rilascio delle autorizzazioni
- **DAL 2017** inizia un percorso normativo e tecnico virtuoso...

Art. **272 bis** del Cod. amb. (introdotto con D.Lgs. 183/**2017** in attuazione della dir. 2015/2193)

«La **normativa regionale** o le **autorizzazioni** possono prevedere **misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo.** ...

Tali **misure** possono anche includere:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento»

LEGITTIMA REGIONI e AUTORITA' COMPETENTI

+

FORNISCE CRITERI PER DEFINIRE VALORI LIMITE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 272 bis comma 2 del Cod. amb.

«Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può **elaborare indirizzi in relazione alle misure** previste dal presente articolo.

Attraverso l'**integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta**, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, **possono essere previsti**, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, **valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti**».

APERTURA AD UNA FUTURA DISCIPLINA NAZIONALE

La Corte Cost. precisa la portata dell'art. 272-bis

→ detta alcune linee guida per le Regioni

**IL POTERE REGOLATORIO DELLE REGIONI NON E' SENZA VINCOLI,
DEVE ESSERE PERIMETRATO NELLA DISCIPLINA NAZIONALE**

Regioni:

- **Possono disciplinare** le emissioni odorigene per le installazioni con **autorizzazione ex art. 269**;
- **Possono disciplinare** le emissioni odorigene per le installazioni con **autorizzazione ex art. 272**;
- **Non possono disciplinare** procedimenti ed emissioni odorigene per le installazioni con **A.I.A.** (art. 267 comma 3);
- **Possono disciplinare** procedimenti per le emissioni odorigene di installazioni con **VIA/screening** (art. 7-bis comma 8);
- **Possono precisare** la portata e il significato di **disposizioni** sanzionatorie (**norme penali in bianco**).

DECRETO DIRETTORIALE 28.06.2023 N. 309

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Con il **Decreto Direttoriale n. 309, del 28 giugno 2023**, il Ministero ha pubblicato gli indirizzi da seguire nell'ambito dei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e della normativa regionale e statale.

Queste linee di indirizzo, delineate nel documento tecnico **"Coordinamento Emissioni"**, definiscono i **criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 272 bis, d.lgs. 152/2006**.



Avvocati
Butti Peres Zalin
& Partners

DECRETO DIRETORIALE 28.06.2023 N. 309

L'**ambito applicativo** del "Coordinamento Emissioni" si estende:

- in via diretta, agli stabilimenti oggetto della parte quinta del d.lgs. 152/2006 soggetti ad autorizzazione unica ambientale, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga;
- in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale ovvero nelle altre procedure di verifica e/o autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera.

Le linee di indirizzo definiscono i seguenti **principi**:

1. in caso di **impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno**, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione unica ambientale possono regolamentare le emissioni odorigene;
2. le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di autorizzazione unica ambientale per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono contenere una **descrizione e una valutazione delle emissioni** odorigene, nonché delle misure previste a tale riguardo.



DECRETO DIRETTORIALE 28.06.2023 N. 309

Tra le **novità** apportate dal Decreto Direttoriale, si segnalano:

- individuazione a livello nazionale dei valori soglia di accettabilità dell’impatto olfattivo presso il **ricettore sensibile**;
- identificazione del «**limite autorizzativo**» con il «**limite di tolleranza**» e conseguente superamento dei concetti di «stretta tollerabilità» e «normale tollerabilità»

Tali indirizzi non hanno natura di fonte primaria o secondaria e, conseguentemente, **non sono direttamente cogenti**.

I limiti stabili nel “Coordinamento Emissioni” risultano vincolanti esclusivamente qualora confluiscono all’interno delle prescrizioni autorizzative in materia di emissioni odorigene.

Le Regioni conservano il potere di incrementare la tutela ambientale nell’ambito delle emissioni odorigene, esercitando il proprio potere regolatorio nei limiti delle competenze regionali e, dunque, nel rispetto della normativa nazionale (Corte Costituzionale n. 178/2019).



CONTESTO NORMATIVO: LA NORMATIVA REGIONALE

Umbria	Ddl n. 708/2021 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”
Basilicata	L.R. del 23 settembre 2021, n. 39 “Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene”
Emilia Romagna	Linea Guida di ARPAE 35/DT “Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm” del 15.05.2018
Lombardia	Linee Guida di settore per le emissioni odorigene (D.G.R. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018)
Puglia	L.R. 16 del luglio 2018, n. 32 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”
Trentino Alto Adige	Linee guida per la caratterizzazione, l’analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno del 2016
Toscana	L.R. del 3 luglio 2024, n.25 Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2024 aggiorna la L.R. Toscana n.9 del 11 febbraio 2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”
Friuli Venezia Giulia	L.R. 10 maggio 2024, n.3 modifica la L.R. del 05 agosto 2022, n.13 sostituendo le linee guida (23.07.2018) di ARPA per la valutazione dell’impatto odorigeno da attività produttive
Piemonte	Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno (D.G.R. 9 gennaio , n.132017, n. 13-4554)
Liguria	Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori (D.G.R. del 05.08.2020 n. 810)
Veneto	Progetti legge n. 46 e 27 del 2021 e Linee Guida maggio 2020 “Orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità” comitato VIA provincia di Vicenza

Linee guida

Disegni di legge

Leggi

CONTESTO NORMATIVO: LA REGIONE SICILIA

- **Ordinanza Commissariale del 29 maggio 2002:** *Linee guida per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti di compostaggio.*
 - ❖ Allegato 'Il problema degli odori negli impianti di compostaggio: natura, sistemi di trattamento, metodi di valutazione': La tabella 2 stabiliva che l'aria in uscita da biofiltro doveva essere < 300 uoE/m³.
- **D.A. del 24 settembre 2008:** *Linee guida per il contenimento delle emissioni convogliate, diffuse e fuggitive di sostanze odorigene.*
- **D.A. del 16 dicembre 2015:** *Direttive sui contenuti delle autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi della Parte V del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.*
 - ❖ L'art. 5 del decreto affida all'ARPA Sicilia i seguenti compiti:
 - *identificare le sostanze caratteristiche e correlabili al ciclo produttivo suscettibili di determinare molestie olfattive;*
 - *misurare le concentrazioni emmissive nelle condizioni di esercizio più gravose,*
 - *acquisire, sui luoghi in cui si possa manifestare il disturbo, campioni di aria ambiente sui quali ricercare le sostanze presenti nelle emissioni e misurarne la concentrazione.*



REGIONE SICILIA

LINEE GUIDA SNPA
approvate con Delibera n. 268/2025
del 23.01.2025, «Emissioni odorigene:
elementi di riferimento e approcci
metodologici per il monitoraggio»



Forniscono agli Enti informazioni utili con lo scopo di favorire un'azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene (tenendo conto del più recente stato dell'arte relativamente alle metodologie utilizzabili, alla ricognizione delle esperienze di successo in corso e alle tecnologie disponibili).

Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 20204 del 21 maggio 2021

Il caso: sequestro di un impianto di trattamento rifiuti sul presupposto della commissione di alcuni reati tra cui la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. per la diffusione nell'aria di emissioni odorose nauseabonde dovute alla ricezione trattamento e custodia dei fanghi di depurazione.

La sentenza chiarisce:

- ❖ **ambito di applicazione dell'art. 272-bis** -> solì impianti che producono emissioni in atmosfera disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- ❖ violazione delle prescrizioni dell'art. 272bis -> **Regime sanzionatorio ex art. 279 D.Lgs. 152/06:**

Tipo di Violazione	Riferimento Normativo	Sanzione Applicabile
Violazione dei valori limite di emissione	Art. 279, comma 2 D.Lgs. 152/06	Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000 euro
Violazione di misure per emissioni odorigene non riconducibili a valori limite	Art. 279, comma 2-bis D.Lgs. 152/06 (introdotto dal D.Lgs. 183/2017)	Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €10.000
Violazione di prescrizioni AIA sulle emissioni odorigene:		
- violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29 decies, commi 4 e 7	Art. 29 quaterdecies comma 3 lett. a) D.Lgs. 152/06	Ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro
- nel caso di cui sopra, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	Art. 29 quaterdecies comma 4 lett. c) D.Lgs. 152/06	Ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e arresto fino a due anni

IN ATTESA DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 20204 del 21 maggio 2021

Il caso: sequestro di un impianto di trattamento rifiuti sul presupposto della commissione di alcuni reati tra cui la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. per la diffusione nell’aria di emissioni odorose nauseabonde dovute alla ricezione trattamento e custodia dei fanghi di depurazione.

Inoltre, la sentenza contestualizza:

❖ **rapporto** tra artt. **272 bis-279** d.lgs. 152/2006 e art. **674** c.p:

	Artt. 272 bis – 279 d.lgs. 152/2006	Articolo 674 c.p.
Ambito di applicazione	Inquinamento atmosferico e rispetto delle prescrizioni e limiti di legge/atti abilitativi	Condotta consistente nel getto pericoloso di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori, fumi che molestano le persone
Bene tutelato	Ambiente in generale Matrice aria in particolare	Pubblica incolumità
Prova	Accertamento tecnico (perizia) Misurazioni e limiti autorizzativi	Non è necessaria la perizia Sufficienti le testimonianze/dichiarazioni
Le due fattispecie possono concorrere		



Grazie per la vostra attenzione